



Cassa Dottori Commercialisti
OGNI GIORNO IL TUO DOMANI

BANDO DI CONCORSO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI FINANZIAMENTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

(art. 56 bis del Regolamento Unitario in materia di previdenza
e assistenza)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA RIUNIONE DEL 13/04/2022

Bando di concorso per la sottoscrizione di finanziamenti a supporto dell'attività professionale

(art. 56 bis del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza)

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13/04/2022)

Art. 1 - Oggetto

È indetto un concorso, ai sensi dell'art.56 bis del "Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC", per l'erogazione di contributi assistenziali a supporto dell'attività professionale di Dottore Commercialista per la sottoscrizione di finanziamenti dal 1/1/2022 al 31/12/2022 per complessivi Euro 500.000, a favore di Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa.

Art. 2 - Modalità di calcolo del contributo assistenziale

Il contributo è così determinato:

1. Euro 500 per un ammontare minimo del finanziamento di Euro 10.000 (in caso di Studio Associato o STP v. successivo Art. 5 "Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP");
2. per prestiti superiori ad Euro 10.000, è riconosciuto oltre al contributo di cui sopra, un ulteriore somma pari all'1% della quota di finanziamento eccedente Euro 10.000 e fino ad un valore massimo del prestito di Euro 30.000.

Sono comunque ammessi al contributo, finanziamenti di importo superiore, nei limiti dei valori sopra determinati.

Art. 3 - Beneficiari

I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 31.12.2022 non titolari di pensione diretta della Cassa (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

4.1 - Tipologia di finanziamento

Sono ammessi al concorso i finanziamenti sottoscritti per finalità strettamente attinenti allo svolgimento della professione.

Non sono, quindi, ammessi i finanziamenti sottoscritti per:

- a) l'acquisto di beni immobili o per l'acquisto specifico di beni non strettamente attinenti allo svolgimento della professione, nonché i contratti di leasing;
- b) l'acquisto di mezzi di trasporto;
- c) finanziamenti di importo inferiore a Euro 10.000;
- d) finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi;

e) finanziamenti stipulati antecedentemente al 01/01/2022.

4.2 - Requisiti reddituali

Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti di cui all'art. 3 devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:

- Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
- Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;
- Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;
- Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
- Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
- Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;
- Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale di cui al comma precedente è pari a:

- Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge si considera facente parte del nucleo familiare.

4.3 - Ulteriori requisiti

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista all'art. 7 del presente Bando.

L'erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 dell'art. 43 del Regolamento Unitario.

I concorrenti devono dichiarare di non avere beneficiato e che non beneficeranno, impegnandosi nel caso a rimborsare quanto percepito dalla Cassa, di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, in relazione alla tipologia di contributo richiesto ai sensi del presente Bando.

Art. 5 - Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP

Qualora il finanziamento sia sottoscritto dallo Studio Associato, ovvero dalla STP, ai fini dell'ammissione al contributo rileva l'importo del finanziamento complessivo e il contributo sarà riconosciuto al singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all'utile dello Studio Associato o della STP. L'istanza di attribuzione del contributo non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP ma solo da ciascun socio iscritto alla Cassa.

Art. 6 - Termine di presentazione

La domanda **a pena di inammissibilità** deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio *online* CSF, disponibile sul sito www.cnpadc.it, **a partire dal 1/02/2023 ed entro il termine del 2/05/2023**. È ammessa una sola domanda di partecipazione al Bando e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Art. 7 - Documentazione

La domanda, di cui al precedente art. 6, dovrà essere corredata, **a pena di inammissibilità**, dei seguenti documenti:

- a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;
- b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente come definito al precedente art. 4.2;
- c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
- d) copia del contratto di finanziamento intestato al richiedente (oppure allo Studio Associato/STP di cui è socio) firmato da entrambi i contraenti oppure il documento di sintesi del contratto di finanziamento sottoscritto da entrambi i contraenti rilasciato dalla banca riportante i requisiti previsti per l'erogazione del contributo;
- e) disposizione di accredito del finanziamento oppure disposizione di pagamento della prima rata del relativo piano di ammortamento.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l'applicazione dei maggiori limiti di reddito di cui all'art. 4.2 è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art.1 della legge 15/10/1990 n. 295, come previsto dall'art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.

Art. 8 - Graduatoria

La graduatoria delle domande di partecipazione al bando viene formata considerando l'ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell'anno di emanazione del Bando. A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente.

Art. 9 – Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

Art. 10 - Compagine sociale

Per l'identificazione dei soci dello Studio Associato o della STP costituite dal 1° gennaio 2022 e della relativa quota di partecipazione, ai fini del presente Bando si fa riferimento all'atto costitutivo.



Art. 11 - Controlli

Il contributo è revocato nel caso in cui si proceda all'estinzione del prestito in data antecedente alla sua scadenza naturale. In tale circostanza la Cassa procederà al recupero delle somme accreditate.

Art. 12 - Autocertificazioni non veritiere

Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più autocertificazioni, allegate alla domanda di partecipazione al presente Bando, il dichiarante è escluso dalla partecipazione al Bando, decade dai benefici previsti e, qualora li abbia già ottenuti, dovrà restituirli alla Cassa.

Colui il quale ha presentato una o più autocertificazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi che la Cassa emanerà nei due anni successivi dall'assunzione dell'atto di esclusione.